Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 27 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(806 - 816 817 4887 4889 4893)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 15 *agosto* 1948
registrato alla Corte dei conti il 4 *ottobre* 1948
registro n. 18 *Difesa-Marina, foglio n.* 331.

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia in oro al valor militare *alla memoria* del capitano di corvetta s.p.e. Saverio MAROTTA fu Antonio e fu Daretti Pia, nato a Falconara Marittima (Ancona) il 14 settembre 1911; con la seguente motivazione:

Comandante di torpediniera in missione di scorta a nave trasporto, avvistava di notte forza navale soverchiante, che muoveva all'attacco della formazione. Con fredda determinazione ed indomito ardimento impegnava la sua unità nel contrattacco pur sotto il preponderante, intenso e preciso tiro concentrato delle artiglierie nemiche, tentandone per due volte il siluramento. Lanciati tutti i siluri, nonostante la sua unità fosse stata irrimediabilmente colpita, rispondeva all'offesa avversaria col fuoco di tutte le armi di bordo fino a che la torpediniera crivellata dai colpi e ridotta ad informe relitto, veniva sopraffatta. Con un braccio asportato da un obice, quasi dissanguato, trovava — in disperato appello alle residue energie — la forza di impartire ai pochi superstiti l'ordine di abbandonare la nave, e si abbatteva svenuto. Ripresa conoscenza su di un battello su cui era stato trasportato dai suoi uomini, si faceva riportare a bordo — fra i caduti — per dividere con essi la sorte dell'unità che, nuovamente colpita, esplodeva affondando. Luminoso esempio di indomabile spirito combattivo e di altissime virtù militari. — Mediterraneo centrale, 4 maggio 1943.

(1479)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 385.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una eredità.

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Stefano Mingazzi fu Natale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 108. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 386.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco, in Trani (Bari).

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, con quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco in Trani (Bari) e la Chiesa stessa viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un asilo parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 387.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Bulgarnò del comune di Cesena (Forlì).

N. 387 Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cesena in data 16 luglio 1951, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Bulgarnò del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 77. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 388.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, sito in Palermo.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento dei Carmelitani Scalzi, sito in Palermo, in piazza Kalsa n. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 85. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 389.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, in comune di Terres (Trento).

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 25 aprile 1943, integrato con postilla 19 febbraio 1952 e dichiarazione 6 febbraio 1952, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, in comune di Terres (Trento) e il beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare la donazione consistente in un appezzamento di terreno situato in Terres, valutato L. 840.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 79. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 390.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Marco, in comune di Sesta Godano (La Spezia).

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Marco, in comune di Sesta Godano (La Spezia) e la suddetta Chiesa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Bertoni Enrico consistente in terreno da adibirsi per la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale ed opere annesse.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Atti del Governo, registro n 76, *foglio n.* 75. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Nono e decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938, 7 agosto 1936 ed i decreti Presidenziali 26 febbraio 1949 e 4 novembre 1951, con i quali vennero approvati rispettivamente il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia stessa;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1946, n. 3900, con il quale fu disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della cennata Provincia;

Considerato che per tale decreto viene provveduto a parte;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1948, n. 4294, con il quale venne disposta la pubblicazione degli schemi del nono e decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia suddetta;

Visti gli atti d'istruttoria esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche durante la quale la ditta Sileci Giuseppe fu Antonio da Grammichele ha prodotto opposizione avverso l'iscrizione nel 9° elenco delle acque pubbliche in parola del fosso Vallegrande asserendo tra l'altro che:

1) le acque che si riversano nel fosso Vallegrande, sono costituite da residui di acque private destinate alla cultura di terreni privati;

2) sia in rapporto alla deficiente ampiezza del bacino imbrifero, sia in rapporto agli incrementi culturali cui le acque in origine sono destinate, le acque stesse non hanno mai avuto, nè potrebbero mai acquistare attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse;

3) la dichiarazione di demanialità delle acque in oggetto si risolverebbe in un danno ingente del diritto privato;

Ritenuto che:

a) che il bacino imbrifero del fosso Vallegrande ha kmq. 8 di superficie, e si sviluppa considerevolmente nelle due sponde per una larghezza di oltre un chilometro per parte, e per una lunghezza di 4 chilometri ed è influente del torrente « Caltagirone e Margi »;

che le acque che permanentemente scorrono nel fosso « Vallegrande » provengono da manifestazioni sorgentizie, che affiorano nell'alveo, specie in un tratto montano di circa ml. 600, ed hanno una portata di l/sec. 3,50 in periodo estivo e nel periodo invernale di circa l/sec. 8;

che perciò è da escludere che esse possano considerarsi minimi residui di acque private, come asserisce l'opponente;

b) che le acque del vallone « Vallegrande », servendo alla irrigazione estiva dei fertili giardini rivieraschi, della ubertosa vallata di Vallegrande di proprietà di circa venti utenti del Consorzio di irrigazione « Vallegrande » di Grammichele, della estensione di oltre sette ettari, che è suscettibile di ampliamento quando le acque siano razionalmente disciplinate, servono ovviamente un pubblico generale interesse;

c) che l'opposizione in parola non ha perciò consistenza, nè dal lato tecnico, nè da quello giuridico, in quanto è insussistente l'ipotetico danno temuto da una dichiarazione di pubblicità, che invece per la sua natura non può alterare uno stato di fatto, e può razionalmente disciplinare gli usi, correggendo le eventuali deficienze attuali;

Che pertanto l'opposizione predetta è da respingere;

Che per la sorgente « Difesa e Zucca » di Bronte ricadente in comune di Bronte, non sono state presentate opposizioni di sorta alla inclusione nel decimo elenco; che la sua attitudine agli usi di pubblico generale interesse è, oltre tutto dimostrata dai programmi di utilizzazione in cui è contemplata la destinazione dell'acqua alla alimentazione di civici acquedotti di molti Comuni rustici e urbani;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressi con voti n. 3140 del 18 novembre 1949 e n. 10/3830 del 9 gennaio 1952;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione di cui è cenno nella premessa del presente decreto sono approvati gli elenchi suppletivi nono e decimo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania giusta gli uniti esemplari visti dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 29

Nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fosso « Vallegrande » inf. al n. 80 del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania	« Margi »	Territorio di Grammichele e Caltagirone	Il Fosso « Vallegrande » ha origine dalle basi del poggio « Vallegrande » e del poggio Severino, scorre nelle contrade « Vallegrande e Margi » e sbocca nel fiume Caltagirone e Margi a nord ovest dello stradale « Caltagirone Palagonia »

Roma, addì 1° dicembre 1952

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

Decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgenti d'acqua della contrada Difesa e Zucca di Bronte	Contrade Difesa e Zucca	Territorio Bronte	Tutte le acque che si estraggono dalle dette sorgenti

Roma, addì 1° dicembre 1952

Visto, *il Ministro*: ALDISIO

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 5211 in data 7 marzo 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Trombacchi Mario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale degli industriali) in quanto destinato ad altro incarico, con il dott. Giovene Mario della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Trombacchi Mario è sostituito con il dottor Giovene Mario, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1953.

Estinzione di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007/3, in data 23 maggio 1919, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Iacomelli Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano nn. 3, 7, 10, 16, 22, 27, 37, 43, 48, 53, 60, 65, 66, 75, 79, 83, 84, 95, 96, 99, 111, 126, 151, 158, 165, nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, i presunti titolari del diritto stesso rinunciano ai diritti che potessero loro spettare;

Ritenuto che concorrano le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 5007/3, in data 23 maggio 1919, con il quale fu riconosciuto, a favore del sig. Iacomelli Francesco, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano nn. 3, 7, 10, 16, 22, 27, 37, 43, 48, 53, 60, 65, 66, 75, 79, 83, 84, 95, 96, 99, 111, 126, 151, 158, 165, nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1953
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio* 172. — CATALANO

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1953.
Sostituzione del segretario del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1949, n. 2404;

Preso atto del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età e di servizio, del capo servizio principale dott. Giorgio Gristina;

Decreta:

In sostituzione del capo servizio principale dott. Giorgio Gristina, che, a decorrere dal 28 aprile 1953, è cessato dalla carica di segretario del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, viene nominato l'ispettore capo superiore dott. ing. Vincenzo Bifulco.

Roma, addì 11 maggio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1953
Registro n. 39 *bilancio Trasporti, foglio n.* 127. — LA MICELA

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1953.
Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli);

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), è modificato come segue:

Art. 21, primo comma: « Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 5000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1953.
Modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632, contenente modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1952, che approva il calendario di Borsa per l'anno 1953;

Viste le lettere 12 maggio 1953, n. 302 e 18 maggio 1953, n. 52, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste avanzate di abbinare le liquidazioni delle operazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1953, modificando il previsto periodo di ferie estive e di anticipare l'orario delle particolari sedute che hanno luogo il sabato presso le Borse valori di Milano e di Roma per le quotazioni delle valute esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni per la liquidazione mensile che dovrebbero avere luogo nei giorni 21, 22, 24, 26, 28, 31 agosto e 1° settembre, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1952, vengono prorogate ed abbinate a quelle già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 18, 19, 21, 23, 25, 29 e 30 settembre 1953.

La risposta premi per il mese di agosto, prevista nel calendario per il giorno 20, viene prorogata al giorno 24 agosto.

Il periodo delle ferie estive, previsto nel calendario dal 5 al 19 viene spostato dal 7 al 23 agosto.

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'orario per le particolari sedute previste dall'art. 3 del decreto Ministeriale 5 dicembre 1952, dovrà essere anticipato come appresso: inizio ore 10,30, termine ore 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2519)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario Busteggia », con sede nel comune di Montagna (Sondrio), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1953, registro n. 7, foglio n. 168, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il « Consorzio di miglioramento fondiario Busteggia », con sede nel comune di Montagna (Sondrio), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori

Gianatti Giuseppe, presidente;
Rampa Angelo e Gaggi Carlo, membri.

(2373)

Dichiarazione della natura di consorzio di miglioramento fondiario nei riguardi del Consorzio irriguo canale « Sarmassa », con sede in Cherasco (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18930, in data 4 maggio 1953, il Consorzio irriguo canale « Sarmassa », con sede in Cherasco (Cuneo), è stato dichiarato consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2374)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° agosto 1951 e 25 giugno 1952, nella zona di Casirate d'Adda (Bergamo), dell'estensione di ettari 400 circa, i cui confini sono stati delimitati col il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2427)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato in data 21 ottobre 1952 dall'ispettore del Corpo forestale dello Stato Boschi dott. Vittorio per revocazione contro il decreto Presidenziale 16 agosto 1952 che rigettava un precedente ricorso straordinario contro il diniego di riesame della sua posizione agli effetti della promozione.

(2426)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale lungo il fiume Lemene in comune di Concordia Sagittaria (Venezia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 16 febbraio 1953, n. 84, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Lemene in comune di Concordia Sagittaria (Venezia) segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 31, mappale 15/c, della superficie di mq. 1640, ed indicata nell'estratto catastale in data 11 agosto 1950, in scala 1:4000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia che fa parte integrante del decreto stesso.

(2482)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 1° ottobre 1952 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Roccabruna (Cuneo) in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Dronero mediante il circuito n. 6657.

(2435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	627,50
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,90	627,75
» Napoli	624,85	626,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	627,75
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli del 26 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,70
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,175
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	76,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,025
Id. 5 % 1936	92,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	627,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Monte Giove », con sede in Cermignano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1953, i poteri conferiti al sig Alfredo Florindo Ortolani, commissario della Società cooperativa « Monte Giove », con sede in Cermignano, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1953.

(2328)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 dicembre 1952. « Determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli Enti cooperativi per le ispezioni ordinarie » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1952, all'art. 1, primo comma, lettera *a*), deve leggersi: *a*) Enti cooperativi che hanno un numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato d'importo non superiore a L. 100.000: lire 12.000.

(2434)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 maggio 1952, concernente il regolamento del concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1953, nell'art 3, terzo comma, 3ª riga, dopo la parola « convenzionale » vanno aggiunte le parole « e insostituibile »; nell'art. 4, secondo comma, 6ª riga, al posto di « classificazione », leggasi « classifica »; nell'art. 6, 6ª riga, al posto di « ha facoltà » leggasi « ha la facoltà ».

(2429)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art 25 del regolamento per l'esecuzione del sud detto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

La signorina Stefanini Anna fu Giovan Battista è confermata nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(2372)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sessantadue posti di vice segretario nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1953, n. 44755-12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sessantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei sessantadue posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati, che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a 45 anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a 44 anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi famiglia numerosa;

IV) a 45 anni nei riguardi del personale U.N.S.E.A.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato, o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualifica, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, possono presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A nell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati, che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. E' consentito l'uso del vocabolario.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 15 Interno, foglio n. 4. — MARTORELLA

(2483)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo al corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1953-54.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la nota n. 50218/12106 in data 5 aprile 1953, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'autorizzazione a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1953-54.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) a una visita psicofisiologica presso un istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca e spagnola.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1953;

B) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

C) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

D) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica;

E) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia, non ne siano stati comunque dimessi;

F) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

G) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che abbiano già concorso alla leva o che si trovino attualmente alle armi e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta del competente Distretto o Capitaneria di porto o Forza armata di appartenenza.

Il militare che entra in Accademia rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta in carta semplice, firmata dall'interessato e vistata, per i minorenni, da chi esercita la patria potestà o la tutela, deve essere conforme all'allegato 1 ed indirizzata al Comando dell'accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

I concorrenti inoltreranno a mezzo raccomandata la domanda provvisoria direttamente al Comando accademia aeronautica Ufficio concorsi Nisida (Napoli). Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'accademia improrogabilmente entro il 31 luglio 1953. In tale domanda provvisoria dovrà essere specificato se il candidato sia in possesso del prescritto titolo di studio o conti di conseguirlo nella sessione autunnale. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito.

Alla domanda provvisoria dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) attestato sanitario su carta da bollo da L. 24 vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, epilessia, isterismo e neuropatie a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

b) numero due fotografie recenti (senza cartoncino mezzo busto formato 4×6 senza copricapo su fondo chiaro) con scritto in basso, con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome e paternità del candidato stesso, ciascuna applicata su carta da bollo da L. 32, autenticata dal notaio e legalizzata dal tribunale competente.

c) dichiarazione del Comune di residenza che attesti la idoneità al servizio militare in genere. (Tale documento dovrà essere prodotto dai soli candidati già sottoposti a visita di leva).

Per i militari la domanda provvisoria dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono.

Art. 5

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 32, conforme all'allegato n. 2; scritta e sottoscritta da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per i militari la domanda definitiva dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono e dovrà essere accompagnata da un breve rapporto informativo.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bolli da L. 40, debitamente legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

3. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rila-

sciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

4. Certificato di stato libero su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

5. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e vidimato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comunì ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

6. Atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 3).

7. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *F*). Il diploma può essere sostituito da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi; su detto documento dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio. In sostituzione dei predetti documenti è consentita anche la presentazione di copie notarili dei medesimi.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima. L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera F). A tale fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi dalle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

8. Eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti, mediante certificati rilasciati dagli istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo.

9. Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 4, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

10. *a*) Copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa. La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. Sui suddetti documenti nel primo foglio dovranno essere applicate marche da bollo per L. 40 e nei successivi per L. 32;

c) nulla osta, di cui al precedente art. 3 per tutti i candidati che siano stati già dichiarati « abili arruolati » di leva terrestre o marittima anche se non hanno ancora compiuto il servizio militare, nonchè per tutti coloro che si trovino già in servizio militare nell'Esercito o nella Marina.

11. Eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni e, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva dovrà pervenire all'Accademia, completa della documentazione prescritta, entro il 31 ottobre 1953.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere caso per caso un ulteriore termine per la presentazione del titolo di studio, sempreché esso risulti conseguito entro la predetta data del 31 ottobre 1953.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero incomplete o formalmente irregolari, il Comando accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione, anche oltre i termini stabiliti.

Art. 7.

A cura del Comando dell'accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi all'infermeria presidiaria dell'A.M. o aeroportuale più civina al luogo di residenza per essere sottoposti a visita preventiva onde accertare la presunta idoneità fisica del candidato al servizio militare in genere.

Da tale visita saranno esentati quei candidati già dichiarati abili dai Consigli di leva e coloro che abbiano già partecipato a precedenti concorsi e siano stati dichiarati idonei al pilotaggio.

I candidati che siano stati già dichiarati abili dai Consigli di leva dovranno allegare alla domanda provvisoria una dichiarazione del Comune di residenza che attesti tale loro idoneità.

Allo scopo di agevolare i candidati che devono ancora sostenere gli esami di riparazione, il Comando accademia darà la precedenza nelle visite ai candidati rimandati alla sessione autunnale. Tali candidati pertanto, nel loro interesse, dovranno informare il Comando accademia dell'esito dei loro esami.

Il Comando accademia, ricevuto gli esiti di visita subita presso le infermerie presidiarie o aeroportuali, inviterà i candidati a presentarsi all'Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare di Napoli per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

I concorrenti si presenteranno alle visite muniti di documenti di identità con fotografia recente e dell'invito a visita ricevuto dal Comando accademia.

Contro il risultato delle visite mediche non è ammesso ricorso. Successivamente sarà comunicato, ai candidati risultati idonei, la data sotto la quale essi si dovranno presentare in Accademia per sostenervi le prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'accademia per la visita preventiva, per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o Comando C.C. per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta per il viaggio di presentazione all'Istituto medico-legale.

Per il viaggio dalla località di residenza all'Accademia, i concorrenti risultati idonei alla visita si faranno successivamente rilasciare analogo scontrino dai suddetti enti.

Art. 9.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata e per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle FF. SS. dietro presentazione dello scontrino comprovante l'acquisto del biglietto ferroviario accompagnato dalla lettera di convocazione alle visite mediche o agli esami.

Art. 10.

Riepilogando, il concorrente deve:

a) far pervenire al Comando dell'accademia aeronautica, Nisida (Napoli), entro il 31 luglio 1953 domanda provvisoria di cui all'art. 4;

b) presentarsi per la visita psicofisiologica, entro i termini che gli verranno notificati, all'Istituto medico-legale indicato dal Comando dell'accademia ritirando in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8;

c) inoltrare al Comando accademia aeronautica di Nisida (Napoli) entro il 31 ottobre 1953 la domanda definitiva completa della documentazione prescritta dall'art. 6;

d) presentarsi — se risultato idoneo alla visita psicofisiologica — al Comando dell'accademia, Nisida (Napoli), entro il termine stabilito per gli esami, avendo cura di procurarsi in tempo lo scontrino di viaggio di cui all'art. 8 e portando seco un documento di identità.

Art. 11.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1, secondo i programmi descritti dall'allegato *A*).

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno a loro richiesta di alloggio e di vitto gratuiti.

I militari dovranno presentarsi in Accademia muniti di foglio di aggregazione. Essi, al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Art. 12.

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame e tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448; 29 marzo 1943, n. 388; 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modifiche riflettenti, rispettivamente, le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari e superati i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi settanta candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova di esame e quelli che, pur risultando idonei non rientreranno nei primi settanta classificati, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno.

Il Ministero della difesa-Aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 13.

Saranno esclusi dal concorso

a) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria e quella definitiva con relativa documentazione entro i termini stabiliti dalla presente notificazione;

b) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica ed agli esami entro i termini che verranno loro notificati;

c) i concorrenti che produrranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare.

Art. 14.

Il Ministero della difesa-Aeronautica si riserva inoltre piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dalla Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza allo Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

Art. 15.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, la famiglia dei medesimi o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 16.

Per gli allievi dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo sono istituite le seguenti borse di studio:

1. Fondazione caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 20.000 per il primo classificato nella graduatoria risultante dagli esami di concorso;

b) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe;

c) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Lo stesso allievo può vincere, se meritevole, anche tutti i tre premi, alle classi successive.

2. Fondazione « Dott. Giuseppe Bucci », costituita dal reddito annuo fruttato da 475 azioni della Società elettrica sarda, da ripartirsi annualmente, fra un allievo della seconda e un allievo della terza classe, in ragione di due quinti e tre quinti, secondo il merito.

3. Borsa di studio di L. 100.000 intitolata al « Corriere Militare » e da conferirsi all'allievo che al termine del terzo anno del corso regolare risulterà primo classificato.

Art. 17.

I corsi regolari avranno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso della ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali: tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del 3° anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di osservatore dall'aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante. Con detto grado frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno.

Art. 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle Università - Facoltà di ingegneria - limitatamente a coloro che, all'atto dell'ammissione siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia.

a) a domanda (integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità per motivi disciplinari o di salute oppure per deficente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 138. — RAPISARDA

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati. Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale corri-

spondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

Esame orale di matematica

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra, di geometria e di trigonometria. L'esame verterà su due tesi estratte a sorte dal candidato.

1. a) Operazioni su monomi e polinomi. Equazione esponenziale. Logaritmi. Calcolo dei logaritmi decimali;
   b) Piramide, tronco di piramide, prisma e parallelepipedo;
   c) Trasformazione delle espressioni $a \pm b$, $\sqrt{a^2 \pm b^2}$ in altre calcolabili con i logaritmi.
   Risoluzione di un triangolo dati due angoli ed un lato.
2. a) Equazioni e problemi di 1° grado ad un'incognita. Equazioni reciproche;
   b) Diedri e angoloidi. Aree e volumi di cilindri, coni e sfere. Figure sferiche (fuso, calotta, spicchio, segmento);
   c) Riduzioni degli archi al primo quadrante o semi-quadrante. Formula d'addizione, duplicazione e bisezione.
3. a) Risoluzione dei sistemi di due equazioni con due incognite. Applicazione dell'algebra alla geometria;
   b) Rapporti di due grandezze omogenee. Proporzioni fra grandezze. Raggio della circonferenza circoscritta ad un triangolo;
   c) Funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60°. Risoluzione di un triangolo di cui si conoscono i tre lati.
4. a) Sistemi di tre o più equazioni di 1° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni biquadratiche;
   b) Poligoni equivalenti. Formula di Erone. Poliedri regolari;
   c) Definizione, variazione e proprietà delle funzioni circolari. Relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo qualunque.
5. a) Operazioni sui numeri reali. Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Natura e segni delle radici;
   b) Teorema di Talete, triangoli simili, poligoni, simili. Costruzione di terzi, quarti e medi proporzionali. Poliedri equivalenti. Misure dei poliedri;
   c) Risoluzione dei triangoli rettangoli. Identità ed equazioni trigonometriche. Logaritmi delle funzioni circolari.
6. a) Divisibilità di un polinomio per un binomio della forma $b \pm a$. Regola di Ruffini. Operazioni con frazioni algebriche. Potenze ad esponente negativo. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo;
   b) Raggi dei cerchi inscritti ed ex-inscritti in un triangolo. Lunghezza della circonferenza. Quadratura del cerchio. Poliedri simili;
   c) Grado e radiante. Risoluzione di un triangolo dati due lati e l'angolo compreso. Archi aventi una data funzione trigonometrica.
7. a) Diseguaglianze e inequazioni di 1° grado. Radicali doppi. Fattore razionalizzante. Equazioni irrazionali;
   b) Proprietà delle corde e delle secanti di una circonferenza. Parti della circonferenza e del cerchio. Rette e piani perpendicolari e paralleli. Rette e sghembe. Sezioni parallele di un angoloide;
   c) Sistemi di equazioni trigonometriche. Risoluzione di un triangolo noti due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

Esame orale facoltativo di lingue estere

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 1

DOMANDA PROVVISORIA

(scritta e firmata dal candidato, in carta semplice e possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi e Propaganda. — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . .
di (o fu) (2) e di (o fu) (3) . .
nato a il Provincia
in via N. Chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1953-54.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (4) conseguito nell'anno .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (4) . . che dovrà sostenere il . . e desidera essere sottoposto agli esami di lingua (5) . .

Unisce i seguenti documenti:
a) attestato sanitario;
b) numero due fotografie;
c) certificato attestante l'esito di leva.

. . . ., lì . . . 195....

Firma leggibile
. . . .

Se il candidato è minorenne:
Firma leggibile del genitore o tutore

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Nome del padre.
(3) Cognome e nome della madre.
(4) Compilare una sola delle due richieste.
(5) Prendere visione delle norme relative agli esami facoltativi di lingua estera.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA DEFINITIVA

(in carta bollata da L. 32 non legalizzata compilata dal genitore o tutore)

Al Comando dell'Accademia aeronautica
Ufficio concorsi. — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) .
di (fu) domiciliato a (2) . .
chiede che suo figlio (o pupillo) (3) . .
. di (4) nato a
il sia ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1953-54.

Unisce i seguenti documenti: (5)
1° .
2°

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al Distretto militare di Ufficio di leva di o Capitaneria di porto di

Il sottoscritto dichiara di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito dalla notificazione di concorso.

. . ., lì . . 195....

Firma leggibile
. . .

(1) Nome e cognome del genitore o tutore.
(2) Indirizzo esatto del genitore o tutore.
(3) Nome se figlio: nome, cognome e paternità se pupillo.
(4) Nome e cognome della madre.
(5) Elencare tutti i documenti previsti dall'art. 6 della notificazione di concorso, ivi inclusi quelli eventuali di cui ai numeri 10 e 13 di detto articolo. I documenti dovranno essere elencati nell'ordine stabilito dal citato art. 6 del presente bando.

ALLEGATO N. 3

COMUNE DI . . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne)

Mod. 66-67 (su carta da bollo di L. 24 rilasciata dal sindaco)

L'anno . . . e questo dì del mese di . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) del minorenne (2) . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo all'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. ., lì . . . . 195....

Il dichiarante Il sindaco

. . . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando inoltre se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(prescritto dagli articoli 6 e 15 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 887, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni trenta dalla data di notificazione, ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione aeronautica al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1952-1953, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(Luogo e data) . . ., lì 195

Firma leggibile

N.B. — L'atto provvisorio di sottomissione da allegare alla domanda definitiva (art. 6, n. 9), dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 32, autenticata dal notaio, registrato all'Ufficio atti civili e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore in caso venga stilato fuori del Collegio notarile della città di Napoli.

ALLEGATO N. 5

ELENCO DI CORREDO PER LA PRIMA VESTIZIONE ALLIEVI

1. Asciugatoi da bagno	(*1)	2
2. Asciugamani	(*2)	6
3. Baule o cassa	(*1)	1
4. Berretto di panno (bustina) per divisa giornaliera invernale		2
5. Berretto di panno con visiera divisa ordinaria invernale		1
6. Berretto per divisa estiva		1
7. Berretto tipo Marina (in uso)		1
8. Bretelle		1
9. Borraccia (in uso)		1
10. Borsa completa per toletta	(*1)	1
11. Borse portafogli		2
12. Calze di cotone nero paia		18
13. Calze di lana da montagna paia		3
14. Calzettoni senza piede paia		2
15. Calzini bianchi rinforzati da casa paia		16
16. Calzoni corti di tela kaki	(*1)	2
17. Calzoni lunghi di tela kaki	(*1)	2
18. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale	(*1)	2
19. Calzoni di panno corti a gambale	(*1)	1
20. Calzoni di stoffa per divisa ordinaria invernale	(*1)	2
21. Camicie di tela bianca		6
22. Camicie di tela kaki con maniche corte		4
23. Camicie di tela g.a. per divisa giornaliera		4
24. Giaccone di panno per divisa giornaliera	(*1)	1
25. Cappotto di panno per divisa giornaliera	(*1)	1
26. Cappotto impermeabile	(*1)	1
27. Caschetto di cuoio impellicciato (in uso)		1
28. Caschetto di tela da volo		1
29. Colletti bianchi rivoltati inamidati		10
30. Combinazione da volo (in uso)		1
31. Combinazione da lavoro (in uso)		1
32. Cravatta di seta nera		3
33. Correggie di cuoio per pantaloni		1
34. Distintivi A.M. in lana rossa		6
35. Distintivi di classe (capo classe, sotto capo classe, capo scelto, sotto capo scelto) (1)		4
36. Divisa di tela bianca tipo marina (in uso)		3
37. Fasce addominali		2
38. Fazzoletti bianchi di cotone		16
39. Giubbetto di panno per divisa ordinaria invernale	(*1)	1
40. Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	(*3)	3
41. Giarrettiere paia		1
42. Guanti da volo (in uso) paia		1
43. Guanti di filo bianco paia		2
44. Guanti di pelle marrone		2
45. Maglie di lana da carne	(*1)	3
46. Magliette tipo Marina (in uso)		2
47. Maglioni di lana grigio azzurra per allievi	(*1)	2
48. Maglie sportive di lana	(*1)	2
49. Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)		4
50. Mutande corte di tela		6
51. Mutande da bagno		1
52. Mutandine di tela bianche per ginnastica		2
53. Numerini di metallo del corso paia		1
54. Occhiali da volo (in uso)		1
55. Pantofole paia		1
56. Pigiama		2
57. Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli	(*1)	1
58. Sacchetto per biancheria	(*2)	2
59. Sandali paia		1
60. Scarpe basse di cuoio nero paia		2
61. Scarpe di tela per ginnastica paia	(*1)	3
62. Scarpe da montagna paia	(*1)	1
63. Scarpe da casa tipo A.M. paia (2)	(*1)	3
64. Stivaloni paia	(*1)	1
65. Spazzola per scarpe		1
66. Stellette per tenute diverse		7
67. Tascapane (in uso)		1
68. Tuta sportiva	(*1)	1
69. Uose di tela bianca paia	(*2)	2
70. Uose alte di tela grigio azzurra		2
71. Valigia o cassetta	(*1)	1
72. Zoccoli per piscina paia		1

(1) Per ciascun tipo e per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Due subito, un terzo paio all'inizio del terzo anno.

(*) I capi di corredo segnati con un asterisco in parentesi debbono essere restituiti dall'aspirante dimissionario nel numero segnato a fianco dell'asterisco stesso.

ALLEGATO N. 6

ELENCO DEGLI EFFETTI PERSONALI DI CUI I CONCORRENTI DEBBONO ESSERE DOTATI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE IN ACCADEMIA.

1. Calze . . . paia 4
2. Mutande » 2
3. Fazzoletti n. 6
4. Asciugamani » 2
5. Pigiama » 1
6. Necessario per toilette » 1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopra elencati i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 7

RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMANDO ACCADEMIA AERONAUTICA NISIDA NAPOLI

La domanda provvisoria (in carta semplice conforme all'allegato 1 deve essere corredata da:

1. Attestato sanitario (in carta da bollo da L. 24 vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal Prefetto).

2. N. 2 fotografie (su carta da bollo da L. 32 ciascuna autenticata dal notaio e legalizzata dal presidente del tribunale).

3. Dichiarazione del Comune di residenza che attesta la idoneità al servizio militare in genere (il documento deve essere presentato dai soli candidati già sottoposti a visita di leva).

La domanda definitiva (in carta da bollo da L. 32, non legalizzata) deve essere corredata

1. Estratto dell'atto di nascita (in carta da bollo da L. 40, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale di stato civile).

2. Certificato di cittadinanza italiana (in carta da bollo da L 24, rilasciato dall'ufficiale di stato civile o dal sindaco e legalizzato dal prefetto).

3. Certificato penale generale (su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica).

4. Certificato di stato libero (su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comune e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore).

5. Certificato di buona condotta (su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e vidimato dal prefetto).

6. Atto di assenso (per minorenni modello 66-67 su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco).

7. Titolo di studio (originale, oppure copia autentica rilasciata dal notaio su carta da bollo da L 32 e legalizzata dal presidente del tribunale o certificato su carta legale legalizzato dal provveditore agli studi).

8. Atto di sottomissione (in carta libera).

9. Stato di servizio o foglio matricolare (marche da L. 40 sul primo foglio, L. 32 sui successivi), per i militari e per tutti coloro già dichiarati abili arruolati anche se non hanno ancora prestato servizio militare.

10. Nulla osta del Distretto o Comando militare, per i militari e per tutti coloro già dichiarati abili arruolati anche se non hanno ancora prestato servizio militare.

ALLEGATO N. 8

ELENCO DEGLI ENTI AERONAUTICI PRESSO I QUALI PUO' ESSERE SVOLTA LA VISITA PREVENTIVA

Comando 1ª zona aerea territoriale:
Direzione di sanità 1ª Z.A.T. Milano;
Aeroporto di Taliedo;
Aeroporto di Malpensa;
Aeroporto di Torino;
Idrobase di Cadimare;
Aeroporto di Orio al Serio;
Scuola addestramento R. T Chiavari;
Aeroporto di Novi Ligure;
Aeroporto di Villanova d'Albenga.

Comando 2ª zona aerea territoriale
Direzione di Sanità 2ª Z.A.T Padova;
Aeroporto di Bologna;
Idroscalo di Sant'Andrea;
Scuola specialisti A. M. Macerata;
Aeroporto di Chedi;
Presidio aeronautico di Udine;
Aeroporto di Aviano;
Aeroporto di Vicenza;
Aeroporto di Treviso;
Aeroporto di Villafranca Veronese;
Distaccamento aeronautico di Forlì.

Comando 3ª zona aerea territoriale:
Infermeria Presidiaria della 3ª Z.A.T. Roma;
Quartier generale Caserma Montezemolo Roma;
Idroscalo di Vigna di Valle (Centro soccorso);
Aeroporto di Guidonia;
Aeroporto Pratica di Mare;
Presidio aeronautico di Monterotondo;
Nucleo sperimentale Aeroporto Furbara;
Aeroporto di Pisa;
Scuola di guerra aerea Firenze;
Aeroporto di Peretola;
Presidio aeroporto di Viterbo;
Aeroporto di Frosinone;
Aeroporto di Latina;
Scuola specialisti A. M. di Caserta;
Aeroporto di Capodichino;
Aeroporto di Pomigliano d'Arco;
Accademia aeronautica di Nisida.

Comando 4ª zona aerea territoriale:
Direzione di sanità della 4ª Z.A.T. Bari;
Aeroporto di Lecce;
Aeroporto di Brindisi;
Aeroporto di Taranto;
Aeroporto di Gioia del Colle (Scuola volo);
Aeroporto di Grottaglie (Gruppo antisom);
Aeroporto di Amendola;
Aeroporto « Gino Lisa » Foggia (Presidio).

Comando aeronautica della Sicilia:
Direzione di sanità dell'aeronautica della Sicilia Palermo;
Aeroporto di Catania;
105° Deposito A. M. di Vizzini;
Aeroporto di Augusta;
Aeroporto di Reggio Calabria.

Comando aeronautica della Sardegna:
Direzione di sanità dell'aeronautica della Sardegna Elmas (Cagliari);
Aeroporto di Olbia (Venafiorita);
Aeroporto di Alghero (Scuola di volo);
Aeroporto di Monserrato (Quartiere Generale).

Comando aeronautica della Somalia Mogadiscio.

ALLEGATO N. 9

TEMI DI ITALIANO PER L'AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA ASSEGNATI NEGLI ANNI COME APPRESSO INDICATI:

1946:

1) Impressioni ricevute attraverso la vostra esperienza personale sull'intervento del mezzo aereo nella guerra.

2) L'Italia nel cielo, come fu nel passato, come la vedete nel presente, come vorreste che fosse nel futuro.

1947:

1) La grandezza di un popolo si misura dall'animo con cui esso affronta e supera i momenti più dolorosi della sua storia.

2) I sentimenti ed i pensieri che suscita in voi la Bandiera d'Italia quando solca fulmineamente il cielo sulle ali dei nostri rombanti motori.

3) Che cosa avete notato affacciandovi sul piazzale dell'Accademia.

4) Gli interessi politico-economici che legano l'Italia al Mediterraneo ed alle grandi Potenze mondiali.

1948:

1) Il Risorgimento italiano: fatti e figure preminenti. Pensieri che quest'anno di commemorazione suscita nel vostro animo.

2) La civiltà italiana ha sempre avuto una grande influenza nello sviluppo del mondo. Questa considerazione, men-

tre ci deve fare sentire i doveri che incombono su di noi, ci dà il diritto di guardare con fiducia all'avvenire della nostra Patria.

1949:

1) Assistendo ad una esibizione aerea, quali sentimenti sono sorti in voi.

2) Con quali sentimenti vi apprestate a sostenere quell'esame che, sugli stessi banchi, rese trepidanti i vostri predecessori; quegli stessi che più tardi furono audaci nei cieli.

3) Ragioni storiche e politiche dell'Unità d'Italia.

1950:

1) La storia patria è costellata di fulgidi esempi di eroismo e di dedizione al dovere. Quale degli Eroi e dei Grandi Uomini italiani vi ha maggiormente colpito.

2) Nati non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza.

3) La guerra è un male necessario ed inevitabile? Considerazioni e critica.

1951:

1) La carriera di ufficiale che vi accingete ad intraprendere è, più che una professione, una missione che vi distinguerà dagli altri cittadini per una più estesa somma di doveri e per più limitati diritti.

Dite come la meditazione di tale verità sia intervenuta nella vostra decisione di concorrere all'ammissione in Accademia Aeronautica.

2) Il contributo italiano al progresso aeronautico (da Leonardo da Vinci ai giorni nostri).

3) L'aviazione: fattore di progresso in pace; fattore di potenza in guerra.

1952.

1) Il concetto di Patria in Dante e Petrarca.

2) L'opera di Cavour nel Risorgimento Italiano.

3) L'influenza dell'aviazione nella Civiltà moderna.

(2266)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1952.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1952, n. 16103, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1952 al registro n. 23, foglio n. 328, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel Corpo del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°);

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1953, n. 646, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1953, al registro n. 4, foglio n. 205, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1953, n. 8532, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1953, registro n. 8, foglio n. 352, con il quale si è provveduto a sostituire in seno alla Commissione stessa il prof. Filippo Neri con il prof. Luigi Tocchetti;

Considerato che il prof. Aristide Giannelli, per impegni precedentemente assunti è stato costretto a declinare l'incarico di membro della Commissione di cui trattasi;

Vista la nota 28 marzo 1953, n. 2698, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il prof. Attilio Arcangeli, titolare della cattedra di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni dell'Università di Firenze è stato designato a far parte della succitata Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Aristide Giannelli è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°), indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1952, n. 16103, citato nelle premesse, il prof. Attilio Arcangeli, titolare della cattedra di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni nell'Università di Firenze.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1953
Registro n. 13, foglio n. 146. — DEL GOBBO

(2323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti riservati ad aiuti ed assistenti universitari nel concorso a diciotto posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A, branca di servizio « Manifattura tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli dello Stato, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di riservare agli aiuti ed assistenti universitari tre posti dei diciotto posti di allievo tecnico (grado 10°), nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » messi a concorso con decreto Ministeriale 10 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 stesso mese, registro n. 2, foglio 140.

Il concorso suddetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 1953.

(2420)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.